



ISTITUTO COMPRENSIVO

" Don Lorenzo MILANI " P.zza G. Leopardi

88040 MARTIRANO (CZ)



<http://www.icmartirano.edu.it>

Tel. 0968 1895523

PEC: czic81400x@pec.istruzione.it

E-MAIL: czic81400x@istruzione.it



c.f. 82050660792

c.m.CZIC81400X

Al Personale docente e ATA dell'Istituto

ATTI

Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale;
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato;

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D. Lgs. n. 297/1994);
- l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 29/11/2007).

Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che **neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto**.

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*» (art. 53, c. 7, D. Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi all'indirizzo di posta istituzionale czic81400x@istruzione.it ,



ISTITUTO COMPRENSIVO

" Don Lorenzo MILANI " P.zza G. Leopardi

88040 MARTIRANO (CZ)



<http://www.icmartirano.edu.it>

Tel. 0968 1895523

PEC: czic81400x@pec.istruzione.it

E-MAIL: czic81400x@istruzione.it



c.f. 82050660792

c.m.CZIC81400X

czic81400x@pec.istruzione.it , affinché ne venga valutata la compatibilità con l'impiego svolto e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno considerati i seguenti profili:

- a) **occasionalità/abitudine dell'incarico;**
- b) **assenza/presenza di conflitto di interesse;**
- c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione:

-si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche;

-si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l'art. 25, c. 6, D. Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Manuela MALETTA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/'93)